

Prot 2585

8 GIU. 1991

# COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

## Deliberazione originale del Consiglio Comunale

Seduta in prima convocazione  
del 1.3.1991

N. 3

### OGGETTO

Approvazione regolamento per l'erogazione di assistenza sociale ai cittadini bisognosi, minori, portatori di handicaps, anziani. Assistenza scolastica, assistenza domiciliare. Contributi ad Associazioni.

L'anno millenovecento novantuno addì primo del mese di marzo alle ore 18,35 in Torri in Sabina e nella consueta sala delle adunanze consiliari.

Convocatosi il Consiglio Comunale a mente degli articoli 124 e 125 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915 n. 148, si è il medesimo ivi congregato.

Fatto l'appello nominale risultano

### INTERVENUTI

- 1) Bonifazi Alessio
- 2) Della Croce Lorenzo
- 3) Sartori Alberto
- 4) Coccia Fausto
- 5) Frattali Rodolfo
- 6) Falcidi Armando
- 7) Tocci Valentino
- 8) Polidori Cesare
- 9) Fabbri Giuseppe
- 10) Eusepi Domenico

### ASSENTI

- 1) Rossetti Vittorio
- 2) Arrà Enrico
- 3) Polidori E. Domenico
- 4) Buccini Basilio
- 5) Serilli Giuseppe

Assiste all'adunanza il Sig. Dott. Domenico Giorgi Segretario Comunale

Il Sig. Bonifazi Alessio - Sindaco visto che il numero degli

interventuti è legale per deliberare in prima convocazione assume la presidenza e

dichiara aperta la seduta.

del. con. 1/1991

Proposta di deliberazione del Presidente.

Ricordato che il D.P.R.n.616 del 24.7.1977 attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, ai sensi dell'art.118, 1° comma della Costituzione;

- che tra le funzioni attribuite ai Comuni rientrano quelle già esercitate dalla Regione ai sensi del D.P.R.n.9 del 15.1.1972, nonché quelle della legge n.641 del 21.10.1978 (Enti disciolti);

Vista la legge n.142 dell'8.6.90 sull'ordinamento delle autonomie locali e in specifico l'art.5 che recita "nel rispetto della legge e dello Statuto, Il Comune e la Provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

Vista la legge n.241 del 7.8.1990 sulle norme in materia di procedimenti amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in specifico l'art.12 che recita: "1) la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'Amministrazione precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità di cui le Amministrazioni stesse devono attenersi. 2) l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1, deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1";

Considerato che l'Ente locale si deve adeguare alle nuove normative sopracitate;

- che si rende necessario munire il Comune di un regolamento per l'erogazione dell'assistenza ai cittadini bisognosi, minori, portatori di handicaps, anziani e che regoli l'assistenza scolastica, domiciliare nonché l'erogazione di contributi ad Associazioni sportive, culturali, di volontariato e di beneficenza;

Ritenuto dover revocare le proprie delibere adottate nella seduta del 28.9.1990:

- n.92 con oggetto "Legge 7.8.90 n.241 art.12. Determinazione criteri e modalità per concessione contributi Società Sportive";
- n.93 con oggetto "Legge 7.8.90 n.241. Determinazione criteri e modalità per fornitura libri di testo alunni Scuola Media";
- n.94 con oggetto "Legge 7.8.90 n.241 art.12. Determinazione criteri e modalità per concessione contributi Scuola Materna privata "Regina Elena";

Visto l'allegato schema di regolamento allegato al presente atto;

- che le spese saranno fronteggiate e determinate con fondi del bilancio e con fondi che perverranno dalla Regione Lazio in base ai criteri dettati dalle circolari e leggi reg.li specifiche e da altri enti concessi con specifiche destinazioni;

Vista la legge 8.6.1990 n.142;

D E L I B E R A

1) Di approvare, come approva, l'allegato Regolamento per l'erogazione di assistenza sociale ai cittadini bisognosi, minori, portatori di handicaps;

anziani, per l'assistenza scolastica, domiciliare e per l'erogazione di contributi ad Associazioni, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sino a quando non saranno emanate normative di riordino o modifica da parte degli organi preposti, che si articola in n.7 capitoli e n.44 articoli.

2) Le spese saranno fronteggiate e determinate dai fondi del bilancio che perverranno dalla Regione Lazio, in base ai criteri dettati dalle circolari e leggi reg.li specifiche e con i fondi di altri Enti che verranno erogati al Comune con specifiche destinazioni.

3) Di revocare le precedenti delibere adottate dal C.C.nella seduta del 28.9.1990 n.92, n.93 e n.94 riportate in premessa, facendone salvi tutti gli effetti dalle stesse prodotti.

4) Di stabilire che a decorrere dal 1991 il termine per la presentazione delle domande di cui al cap.7° è fissato al 30 giugno.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed udita la proposta del Presidente;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto il parere favorevole in merito alla legittimità della proposta espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.53 della legge 142/90;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente resi;

#### D E L I B E R A

A) Di approvare la proposta di deliberazione del Sindaco - Presidente.

capitolo primo

EROGAZIONE ASSISTENZA AI CITTADINI BISOGNOSI

A R T. 1

L'attività dell'Amministrazione deve tendere a rimuovere la situazione di bisogno dei cittadini, alla predisposizione ed erogazione di servizi ed alle prestazioni economiche, sia in denaro o in natura a favore di bisognosi.

A R T. 2

Sono ammessi al servizio i cittadini residenti nel territorio comunale.

L'ammissione alla prestazione avverrà dietro richiesta dell'interessato o di parenti, qualora questi non sia in grado di presentare la domanda, o da parte di altri Enti aventi carattere socio-sanitario (U.S.L., ospedali ecc.).

L'ammissione al servizio potrà avvenire in casi particolari anche d'ufficio (parenti irreperibili, casi di estrema gravità).

A R T. 3

L'assistenza economica in denaro o in natura sarà erogata solo in casi in cui l'aiuto economico tenda a superare una situazione di difficoltà economica, determinato da eventi imprevisti e che determinino un fabbisogno di carattere eccezionale per il richiedente.

Hanno priorità nel caso in esame malattie che richiedano cure continue, ricoveri di lunga degenza in ospedali, ricorso ad interventi chirurgici, esiti di malattie.

A R T . 4

Per l'erogazione del servizio di assistenza sociale ai cittadini bisognosi, ci si avvarrà di livelli di reddito ed i relativi importi riportati nella tabelle che la Regione Lazio comunica periodicamente. Il reddito da pensione o da lavoro va conteggiato al netto di assegni familiari.

A R T . 5

I servizi erogati sono integrati ed in armonia con i programmi di interventi avvalendosi e collaborando con le Associazioni che operano sul territorio.

A R T . 6

Alla spesa derivante si farà fronte sia con fondi appositamente previsti in bilancio sia con il finanziamento di leggi specifiche, sia con la concessioni di contributi da parte della Regione Lazio. La G.M. provvederà a deliberare l'erogazione dei contributi entro 30 gg. dalla data di ricevimento della richiesta.

Le domande di concessione di contributi dovranno essere presentate al protocollo comunale corredate della documentazione necessaria alla relativa istruttoria da parte dell'Ente (Stato di famiglia, situazione economica, certificati medici ecc. ed ogni altro documento che l'interessato vorrà esibire a corredo della domanda).

Qualora l'Amministrazione riterrà di dover acquisire ulteriore documentazione dall'interessato, il termine di 30 gg. decorrerà dalla data di presentazione di tutta la documentazione richiesta.

Con apposito atto deliberativo la G.M. provvederà annualmente a determinare gli importi individuali da erogare nell'anno per gli interventi di cui sopra.

## CAPITOLO SECONDO

### EROGAZIONE ASSISTENZA AI MINORI

#### A R T. 7

L'Amministrazione deve tendere a rimuovere la situazione di bisogno assicurando soprattutto il mantenimento o reinserimento del minore nelle proprie famiglie ovvero a garantire il più possibile una vita dignitosa nell'ambiente familiare.

Si considereranno prioritariamente le esigenze dei minori più esposti.

L'attuazione dell'istituto di affidamento familiare troverà priorità da parte dell'Amministrazione Comunale sia a livello economico, sia con l'intervento socio-sanitario, con la struttura medica operante sul territorio, quando il caso lo richieda.

Solo in casi particolari e sentite le strutture competenti, si potrà fare ricorso ai ricoveri presso convitti.

#### A R T. 8

I minori da 0 a 18 anni sono ammessi a fruire del servizio, prescindendo dal sesso ove ricorrono gli estremi di necessità di tutela o di integrazione economico - sociale della famiglia.

Il servizio si rivolge ai minori residenti nel territorio del Comune di Torri in Sabina.

L'ammissione ai servizi potrà avvenire su richiesta degli esercenti la patria potestà o da parte di chi esercita la tutela a seguito di sentenza da parte del Giudice del Tribunale dei Minori.

Le segnalazioni potranno pervenire direttamente tramite gli organi scolastici, altri Servizi sociali o sanitari, Tribunale per i minorenni e Giudice Tutelare.

Il minore che ha usufruito di assistenza fino al 18° anno di età può chiedere ed ottenere la proroga delle provvidenze, quando ciò



risultati essenziale per il completamento del ciclo di studi.

Può essere richiesta agli esercenti la patria potestà di partecipare ai costi dei servizi attuati per i minori, in relazione alle condizioni economiche, tenendo conto delle situazioni ambientali e della importanza sociale dei servizi stessi.

A R T. 9

Sono previste le seguenti prestazioni:

- assistenza economica alle famiglie dei minori in età evolutiva ad integrazione del bilancio familiare;
- aiuto domiciliare a sostegno dell'organizzazione familiare in presenza di più minori;
- soggiorni estivi;
- contribuzioni rette per convitti.

A R T. 10.

Hanno priorità tutte quelle situazioni che possono configurarsi come stati di abbandono e difficoltà di inserimento:

- allontanamento dal nucleo familiare di appartenenza per provvedimenti adottati dal Giudice Tutelare;
- minori di cui sia in corso di definizione la tutela;
- grave minorazione psicofisica dei genitori o di uno dei genitori;
- orfani di uno o entrambi i genitori;
- presenza di disadattamento familiare;
- minori bisognosi di recupero funzionale e sociale;



A R T. 11

Il minore potrà essere ammesso a fruire dei servizi qualora il reddito del nucleo familiare nel periodo in cui il minore usufruisce della prestazione o del servizio non superi annualmente l'importo riportato nelle tabelle di parametri che la Regione Lazio comunica periodicamente. Il reddito di pensione o di lavoro viene conteggiato al netto degli assegni familiari.

A R T. 12

Le spese derivanti saranno fronteggiate o con appositi fondi previsti nel bilancio com.le o con leggi specifiche. L'erogazione dell'assistenza avverrà compatibilmente con la erogazione dei contributi da parte della Regione Lazio.

La G.M. provvederà a deliberare l'erogazione dei contributi e degli interventi assistenziali entro 30 gg. dalla data di ricevimento della richiesta.

Le domande dovranno essere presentate al protocollo comunale corredate della documentazione necessaria alla relativa istruttoria da parte dell'Ente (stato di famiglia, situazione economica, provvedimenti tutelari, sentenze, decreti di affidamento ecc., certificati medici ed ogni altro documento che l'interessato vorrà esibire a corredo della domanda).

Qualora l'Amministrazione riterrà di dover acquisire ulteriore documentazione dal richiedente il termine di 30 gg. decorrerà dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta.



## CAPITOLO TERZO

### EROGAZIONE ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAPS

#### A R T. 13

L'Amministrazione intende prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disadattamento individuale assicurando il mantenimento dell'handicappato in condizioni di vita normale e la possibilità di restare inserito nel proprio ambiente e contesto di vita.

Considerare prioritariamente le esigenze dell'handicappato con gravi problemi psicologici e fisici.

#### A R T. 14

Il termine "handicappato" designa ogni persona incapace di garantirsi per conto proprio in tutto o in parte le necessità di vita individuale e/o sociale normale in ragione di una menomazione congenita o acquisita delle sue capacità fisiche o mentali. Sono ammessi al servizio gli handicappati di tutte le fasce di età, senza distinzione di sesso o giuridiche.

Il termine handicappati ricomprende altresì quelli che sono gli invalidi civili, del lavoro, i ciechi, i sordomuti, i disagiati mentali, i tossicodipendenti.

L'ammissione al servizio avviene di regola a richiesta del portatore di handicap stesso se le sue condizioni lo permettono o da parte di familiari più diretti.

Le segnalazioni potranno pervenire inoltre anche dalle Autorità di P.S., dalle U.S.L.

Può essere richiesta all'handicappato la partecipazione ai costi del servizio in relazione alle condizioni economiche tenendo conto delle situazioni e delle rilevanze sociali dei servizi stessi.

A R T. 15

A R T. 15

Sono previste le seguenti prestazioni:

- assistenza economica ad integrazione della pensione e del bilancio familiare;
- aiuto domiciliare a sostegno della organizzazione familiare;
- attività di sostegno psicologico.

A R T. 16

Condizioni per l'ammissione potranno essere una o più cause tra quelle sotto riportate:

- necessità di accesso alle strutture pubbliche non raggiungibili con mezzi di trasporto pubblico;
- grave carenza economica collegabile al continuo bisogno di cure e di ricoveri ospedalieri;
- handicappati bisognosi di recupero funzionale e sociale.

A R T. 17

Per l'erogazione del servizio di assistenza sociale all'handicappato ci si avvarrà di parametri di reddito e degli importi delle tabelle che la Regione Lazio comunica periodicamente e su cui bisogna adeguarsi. Il reddito di pensione o di lavoro viene conteggiato al netto degli assegni familiari.

A R T. 18

Le spese saranno fronteggiate con le leggi specifiche.

L'erogazione dell'assistenza sarà effettuata compatibilmente con fondi concessi dalla Regione Lazio.

La G.M. provvederà a deliberare l'erogazione dei contributi entro 30 gg. dalla data di ricevimento della richiesta.



Le domande di concessione di contributi dovranno essere presentate al protocollo comunale corredate della documentazione necessaria alla relativa istruttoria da parte dell'Ente (stato di famiglia, situazione economica, certificati medici ecc. ed ogni altro documento che l'interessato vorrà esibire a corredo della domanda).  
Qualora l'Amministrazione riterrà di dover acquisire ulteriore documentazione dall'interessato, il termine di 30 gg. decorrerà dalla data di presentazione di tutta la documentazione richiesta.  
Con apposito atto deliberativo la G.M. provvederà annualmente a determinare gli importi individuali da erogare nell'anno per gli interventi di cui sopra.

CAPITOLO QUARTO

EROGAZIONE ASSISTENZA AGLI ANZIANI

R

A R T. 19

L'Amministrazione tende a rimuovere le situazioni di bisogno e di disadattamento individuale e familiare, assicurando per quanto possibile il mantenimento dell'anziano in normali condizioni di vita.

Si considereranno prioritariamente le esigenze degli anziani che sono rimasti soli.

L'Amministrazione favorisce la partecipazione degli anziani stessi alla individuazione di modelli e servizi da erogare.

A R T. 20

E' considerato anziano il cittadino che ha raggiunto i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia o anzianità contributiva o che per avvenuta invalidità non esercita attività continuativa e non possa proficuamente esercitare attività lavorativa pubblica e privata.

Sono ammessi al servizio gli anziani residenti nel Comune di Torri in Sabina senza distinzione di sesso o di carattere giuridico.

L'ammissione al servizio avviene di regola su richiesta dell'anziano stesso, o dei familiari più diretti.

Le richieste e le segnalazioni potranno avvenire anche tramite servizi sociali, sanitari, autorità di P.S.

A R T. 21

Prestazioni:

- a) Assistenza economica ad integrazione della pensione e del bilancio familiare;
- b) assistenza domiciliare a sostegno con l'organizzazione familiare (assistenza domestica, medica ed infermieristica) anche mediante

- la gestione del servizio mediante appalto.
- c) centri diurni (incontri sociali, culturali, ricreativi);
  - d) soggiorno marino di vacanza e cura;
  - e) adeguamento per rette di ricoverati in casa di cura per anziani.

#### A R T. 22

Tra le condizioni di ammissione al servizio hanno priorità:

- a) tutte quelle situazioni che si possono configurare come stato di abbandono dell'anziano;
- b) parenti che vivono al di fuori del Comune di residenza;
- c) situazione abitativa carente;
- d) anziani bisognosi di recupero sociale e funzionale.

#### A R T. 23

Per l'erogazione del servizio di assistenza sociale all'anziano ci si avvarrà dei parametri di reddito ed i relativi importi riportati nelle tabelle che la Regione Lazio comunica periodicamente a cui bisogna adeguarsi.

Il reddito da pensione viene conteggiato al netto degli assegni familiari.

La G.M. provvederà a deliberare l'erogazione dei contributi entro 30 gg. dalla data di ricevimento della richiesta.

Le domande di concessione di contributi dovranno essere presentate al protocollo comunali corredate della documentazione necessaria alla relativa istruttoria da parte dell'Ente (stato di famiglia, situazione economica, certificati medici ecc. ed ogni altro documento che l'interessato vorrà esibire a corredo della domanda).

Qualora l'Amministrazione riterrà di dover acquisire ulteriore documentazione dall'interessato, il termine di 30 gg. decorrerà dalla data di presentazione di tutta la documentazione richiesta.

Con apposito atto deliberativo la G.M. provvederà annualmente a determinare gli importi individuali da erogare nell'anno per gli interventi di cui sopra.

CAPITOLO QUINTO

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

A R T. 24

Il Comune di Torri in Sabina istituisce il servizio di assistenza domiciliare sociale per gli anziani ed handicappati.

Scopo del servizio è quello di riconoscere e garantire il diritto dell'anziano e dell'invalide a fruire di un sistema integrato di servizi sociali ed assistenziali finalizzati a:

- a) evitare, ove possibile, i ricoveri degli anziani in Istituto;
- b) consentire il mantenimento dell'autosufficienza e di normali condizioni di vita;
- c) combattere i frequenti casi di emarginazione e isolamento;
- d) facilitare la partecipazione alla vita sociale della Comunità.

Il servizio in parola potrà essere svolto con la gestione mediante personale specializzato con cui si provvederà a stipulare apposita convenzione.


I servizi in parola saranno svolti in coordinamento con l'organo tecnico competente (U.S.L.RI/02) che ai sensi della L.R.80/88 è competente per i servizi di assistenza domiciliare di tipo sanitario.

A R T. 25

I servizi e gli interventi socio assistenziali di cui al presente regolamento sono rivolti:

- a) agli anziani inabili;
- b) alle persone anziane che, in particolari condizioni socio-sanitarie abbiano necessità di interventi socio-assistenziali;
- c) agli handicappati.

E' ritenuto anziano il cittadino che ha raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia, o che, per sopravvenuta invalidità non coperta da particolari forme di intervento assistenziale specialistico, non eserciti o non possa proficuamente e continuativamente esercitare attività professionali pubbliche o private.



Questo servizio si rivolge agli anziani ed invalidi residenti nel Comune.

L'ammissione ai servizi avviene su richiesta degli interessati o dei familiari, d'ufficio in casi particolari (parenti irreperibili, casi di estrema gravità e abbandono).

Le richieste e le segnalazioni, potranno pervenire al servizio direttamente o tramite altri servizi sociali e sanitari, associazioni e persone, Giudice Tutelare, Polizia Urbana, P.S.

#### A R T. 26

L'assistenza domiciliare, come previsto dalla L.R.n.11/76 si articola in:

- a) servizio di assistenza sociale;
- b) servizio di assistenza domestica e familiare;
- c) sostegno nel disbrigo di pratiche e commissioni nel paese.

Sarà garantito, per quanto possibile, il raccordo con i familiari, con le strutture U.S.L. nonché di altre strutture presenti nel territorio.

#### A R T. 27

I requisiti di ammissione al servizio potranno essere uno o più tra quelli sotto riportati:

- a) invalidità riconosciuta dalla Commissione U.S.L.RI/02 nella misura del 70%;
- b) inabilità al disbrigo di faccende domestiche;
- c) inabilità al disbrigo di pratiche burocratiche riscossione pensioni, pratiche U.S.L.);
- d) indisponibilità di accompagnatori;
- e) presenza di più anziani nel medesimo nucleo familiare.

Le modalità di ammissione sono le seguenti:

Le domande di assistenza dovranno essere presentate agli uffici comunali su appositi moduli stampati, messi a disposizione dall'Amministrazione

Dovranno essere integrate con:

- stato di famiglia;
- certificato medico che comprovi l'invalidità;
- dichiarazione dei redditi in copia.

Le domande sono registrate, esaminate e poste in istruttoria secondo l'ordine di presentazione.

Le domande verranno raccolte semestralmente mediante pubblico avviso.

Le domande verranno accolte e l'assistenza sarà graduata secondo la gravità di ciascun caso.

L'erogazione del servizio verrà interrotta non appena cessino i requisiti di ammissione.

#### A R T. 28

In relazione alle loro condizioni economiche gli utenti del servizio di assistenza domiciliare sono tenuti a corrispondere una quota di partecipazione al costo del servizio secondo le seguenti tabelle:

##### Reddito individuale:


- da 0 a 5.000.000	- servizio gratuito
- da 5.000.000 a 7.500.000	- quota partecipazione assistito - 10%
- da 7.500.000 a 10.000.000	- " " " - 30%
- da 10.000.000 a 15.000.000	- " " " - 50%
- da 15.000.000 a 20.000.000	- " " " - 70%
- oltre 20.000.000	- " " " - 100%

#### A R T. 29

Gli operatori di assistenza domiciliare potranno essere dipendenti comunali o operatori esterni.

In caso di impossibilità del Comune ad effettuare il servizio con proprio personale, lo svolgimento di prestazioni di assistenza domiciliare può essere assicurato ricorrendo a convenzioni con cooperative operanti nel settore.





A R T. 30

Per tutti i casi di cui agli articoli precedenti le domande vanno registrate al protocollo, esaminate e poste in istruttoria secondo l'ordine di ricevimento.

La G.M. provvederà a deliberare entro 30 gg. dalla data di ricevimento della richiesta.

L'esito della domanda va notificato al richiedente entro i successivi 20 giorni.

La non ammissione alla erogazione del contributo o alla non ammissione al servizio deve essere motivata.

## CAPITOLO SESTO

### EROGAZIONE ASSISTENZA SCOLASTICA

#### A R T. 31

L'Amministrazione comunale promuove ed attua in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, nell'ambito delle rispettive competenze, i servizi previsti per l'attuazione del diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che determinano il condizionamento precoce, l'evasione all'obbligo scolastico, la ripetenza, lo scarso rendimento e l'emarginazione.

Garantisce il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli privi di mezzi, favorisce il compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso alla scuola da parte dei lavoratori.

Assicurare ai minori in difficoltà di sviluppo e di apprendimento ai disadattati ed agli invalidi l'inserimento nelle normali strutture scolastiche;

Garantisce attraverso la predisposizione di servizi collettivi la piena funzionalità di tutte le scuole.

#### A R T. 32

Destinatari dell'assistenza scolastica sono i minori dai 3 ai 19 anni, nonchè adulti che hanno intenzione di proseguire gli studi e conseguire un titolo di studio.

Sono ammessi a fruire del servizio tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di carattere giuridico, sociale.

Il servizio si rivolge ai soggetti residenti nel territorio del Comune e, in casi di estrema gravità ed urgenza, anche a coloro che sono dimoranti nel territorio comunale ma non residenti, salvi i successivi addebiti al Comune competente per residenza.

L'ammissione ai servizi avviene di regola su richiesta degli



esercenti la potestà, d'ufficio in casi particolari (genitori irreperibili, orfani, casi di estrema gravità).

Le richieste e le segnalazioni potranno altresì pervenire al servizio direttamente tramite la scuola, altri servizi sociali e sanitari, associazioni e persone, autorità di P.S., Tribunale per i minorenni e dal Giudice Tutelare.

Il minore che ha usufruito di assistenza fino ai 18 anni, può chiedere ed ottenere la proroga delle provvidenze previste per un altro anno scolastico, quando ciò risulti essenziale al compimento del ciclo di studi o al suo reinserimento sociale.


In casi in cui il reddito del nucleo familiare è superiore ai parametri di cui all'art. 35 ma ricorrono le condizioni di abbandono del minore o disturbi soggettivi gravi di cui all'art.10 il servizio sarà ugualmente erogato.

Può essere richiesta agli esercenti la patria potestà, la partecipazione ai costi dei servizi attuati per i minori, in relazione alle loro condizioni economiche, tenendo conto delle dituazioni ambientali e della rilevanza sociale dei servizi stessi.

#### A R T . 33

Sono previste le seguenti prestazioni:

- a) assistenza economica alle famiglie dei minori, ad integrazione del bilancio familiare;
- b) interventi per favorire la frequenza alle scuole materne;
- c) concessione di un contributo una-tantum agli alunni delle prime classi della scuola media per acquisto libri di testo validi per il triennio;
- d) interventi diretti a favorire le attività scolastiche di integrazione e sostegno;
- e) trasporti gratuiti o facilitazioni di viaggio;
- f) assistenza e provvidenze particolari per minorati, disadattati ed invalidi;
- g) assistenza sociale e provvidenza anche economica, per eliminare



casi di evasione e di inadempienza all'obbligo scolastico;

h) servizi sociali e di assistenza medico-psichica per gli alunni, da integrare nella rete territoriale dei servizi sociali e sanitari;

i) convitti e semiconvitti per i minori che necessitano di tale intervento.

Nel quadro delle proprie attribuzioni il servizio faciliterà i collegamenti con tutti i servizi del Comune e fuori Comune, cui sia necessario indirizzare gli interessati per bisogni di carattere essenziale socio-pedagogico, collaborando all'azione di diagnosi e di trattamento.

#### A R T. 34

Hanno priorità tutte quelle situazioni che possono configurarsi come stato di abbandono del minore:

- a) allontanamento dal nucleo familiare per provvedimenti adottati dal Giudice Tutelare;
- b) minori la cui tutela sia in corso di definizione;
- c) minori bisognosi di particolari trattamenti medico-psicopedagogico;
- d) presenza di disadattamenti familiari e sociali;
- e) minori bisognosi di recupero funzionale e sociale;
- f) grave carenza economica.

#### A R T. 35

Per l'erogazione del servizio di assistenza ci si avvarrà dei parametri di reddito e dei relativi importi riportati nelle tabelle che la Regione Lazio comunica periodicamente.

Il reddito da lavoro e da pensione viene conteggiato al netto degli assegni familiari.

Per quanto attiene alla concessione di un contributo in danaro "una-tantum" a favore di tutti gli alunni residenti nel Comune, e frequentanti la classe 1<sup>a</sup> media, previsto all'articolo c) dell'art.33 si deroga dai parametri di reddito e detto contributo

verrà erogato indistintamente a tutti gli alunni su richiesta dei genitori.

A R T. 36

Alla spesa derivante si farà fronte sia con fondi appositamente previsti in bilancio, sia con finanziamenti specifici derivanti da legge regionali o della Stato.

La G.M. provvederà a deliberare l'erogazione dei contributi o dei provvedimenti assistenziali del caso entro 30 gg. dalla data di ricevimento della richiesta.

Le domande di concessione di contributi dovranno essere presentate al prot.com.le, corredate della documentazione necessaria alla relativa istruttoria da parte dell'Ente (stato di famiglia, situazione economica, certificati medici, provvedimenti tutelari sentenze ecc. ed ogni altro documento che l'interessato vorrà esibire a corredo della domanda).

Qualora l'Amministrazione riterrà di dover acquisire ulteriore documentazione, il termine di gg.30 decorrerà dalla data di presentazione di tutta la documentazione richiesta.

A R T. 37

Sono previsti i seguenti interventi per favorire la frequenza alle scuole materne:

- a) trasporto gratuito alunni;
- b) contributi economici a favore di scuole materne private che operano sul territorio (fin tanto che non verranno istituite scuole materne comunali o statali).

A R T. 38

Per accedere ai contributi comunali la Scuola, nella persona del Direttore - gestore deve presentare al Comune, entro il mese di ottobre apposita relazione economica previsionale riguardante i ricavi e le spese di gestione che si prevedono per

1  
L'attività relativa all'anno scolastico per il quale si chiede il contributo, deve altresì provvedere al servizio di refezione agli alunni.

La G.M. provvede, vista la relazione di cui sopra, a determinare il contributo da concedere, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Il contributo sarà corrisposto in tre rate trimestrali:

- la prima rata entro il mese di ottobre;
- la seconda rata entro il mese di marzo;
- la terza rata entro il mese di luglio.

La liquidazione della terza rata è subordinata alla presentazione da parte del direttore della scuola di apposito rendiconto riguardante le spese sostenute ed i ricavi (contributi, rette ecc.) verificatesi durante l'anno scolastico.

#### A R T. 39

Il trasporto gratuito degli alunni della scuola materna verrà effettuato dal Comune compatibilmente con il servizio scuolabus degli alunni della scuola dell'obbligo.

Di detto servizio potranno beneficiare tutti i bambini che frequentano la scuola materna, senza alcuna preclusione di reddito. Il servizio verrà svolto, su richiesta della Scuola Materna privata che fornirà l'elenco dei bambini iscritti e frequentanti la scuola medesima.

CAPITOLO SETTIMO

EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

A R T. 40

L'Amministrazione comunale contribuisce al mantenimento ed allo sviluppo delle Associazioni locali che svolgono attività sportiva, culturale, ludica a vantaggio della popolazione del Comune.

A R T. 41

I destinatari dei contributi sono tutte quelle Associazioni: Società Sportive, Pro Loco, Associazioni Musicali ecc. legalmente costituite che svolgono la loro attività senza fini di lucro e che portano un valido contributo nel contesto socio-culturale del territorio.

A R T. 42

Sono previste le seguenti prestazioni:


- contributi economici;
- utilizzo impianti sportivi comunali;
- utilizzo di attrezzature varie a disposizione o di proprietà dell'Ente.

A R T. 43

Per accedere ai contributi ed all'uso degli impianti ed attrezzature comunali le Associazioni di cui sopra debbono presentare al Comune apposita richiesta firmata dal Presidente o dal Legale rappresentante.

Unitamente a detta richiesta debbono altresì presentare la seguente documentazione:

- copia Statuto;
- dichiarazione del presidente



Associazione/Società/Pro Loco/Comitato non persegue fini di lucro;

- il programma delle attività che si intendono promuovere o che sono state già avviate e che si intendono portare a termine entro l'anno, o il periodo di attività al quale si riferisce la richiesta di contributo;

- il bilancio di previsione riguardante l'anno o il periodo di attività per il quale si chiede il contributo, o preventivo di spesa annuale o prospetto analitico delle spese che si prevede di sostenere per il programma di cui sopra;

- relazione e consuntivo economico delle attività svolte nell'anno precedente.

Le domande debbono essere presentate al prot.comunale entro il 30 giugno di ogni anno.

La G.M. provvede a deliberare l'erogazione dei contributi, tenuto conto delle domande presentate e dei fondi previsti nel bilancio di previsione.

La liquidazione dei suddetti contributi avverrà:

- per il 40% ad inizio delle attività segnalata dal Presidente o legale rappresentante della Società, Associazioni ecc.;

- per il 60% a presentazione del rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute.

E' prevista la concessione di contributi una-tantum per singole manifestazioni organizzate dalla Associazioni come sopra individuate. La G.M. provvederà di volta in volta a deliberare in merito, stante le disponibilità di bilancio ed i piani di spesa presentati dalle Associazioni.

#### A R T. 44

Tutti i provvedimenti della G.M. previsti nel presente regolamento possono essere impugnati mediante ricorso alla Giunta Municipale per motivi di legittimità.





Il ricorso deve essere presentato entro 10 giorni dalla comunicazione dell'atto.

COMUNE DI TORRI IN SABINA  
(Provincia di Rieti)

COMUNE

SEDUTA DI ~~GIUNTA~~ DEL 1.3.1991  
CONSIGLIO

Art. 53 L. 8-6-1990, n. 142

OGGETTO PROPOSTA: Approvazione regolamento per l'erogazione di assistenza social  
ai cittadini bisognosi, minori, portatori di handicaps, anziani.  
Assistenza scolastica, domiciliare. Contributi ad associazioni

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Visto con parere favorevole.

Li, \_\_\_\_\_

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto con parere favorevole.

Li, 1.3.1991

IL RESPONS. DEL SERV. DI RAGIONERIA  
-Cicerchi Luigi-

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Visto con parere favorevole.

Li, 1.3.1991

IL SEGRETARIO COMUNALE  
-Dott. Domenico Giorgi-

Allegato alla del. di C.C.n. 3 del 1.3.1991